

DELIBERA N. 350/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI POVOLETTO (UD) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 settembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*”;

VISTA la nota del 22 settembre 2022 (prot. n. 272966) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Povoletto (UD) a seguito della segnalazione presentata, in data 19 settembre 2022, dal Sig. Oliviero Paoletti, con la quale viene segnalata la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale attraverso una locandina di promozione di un evento di presentazione di un libro affissa all'interno della bacheca comunale in piazza Libertà (a Povoletto) e pubblicata anche sulla pagina Facebook

istituzionale del Comune stesso, nella quale viene riportato, nella parte alta, il logo del Comune e attraverso la partecipazione all'evento stesso del Sindaco del Comune Giuliano Castenetto, seduto tra il pubblico, la cui presenza sarebbe stata sottolineata nell'intervento introduttivo svolto da un assessore della Giunta comunale, per affermare che il Sindaco non sarebbe potuto intervenire in quanto candidato al Senato della Repubblica. Tale evento risultava al Comitato competente patrocinato e organizzato dal Comune in collaborazione con il Gruppo A.N.A. di Povoletto;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 21 settembre 2022, con la quale il Sindaco del Comune di Povoletto, a riscontro della richiesta di controdeduzioni inoltrata dal Co.re.com. in data 20 settembre 2022, afferma che l'attività di comunicazione istituzionale contestata non viola il divieto previsto per i periodi elettorali, sostanzialmente per le ragioni come di seguito sintetizzate nei cinque punti sottostanti:

1. Relativamente all'organizzazione dell'evento: *“Contrariamente a quanto supposto, l'evento di cui alla segnalazione (...) non è stato organizzato dal Comune di Povoletto ma dal Gruppo A.N.A. di Povoletto, come chiaramente evidenziato nelle locandine pubblicitarie. La dicitura cui codesto Ufficio fa riferimento “Il Gruppo A.N.A. di Povoletto - Sezione di Cividale - in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Povoletto” può, in effetti, ingenerare confusione nel lettore tra il soggetto organizzatore e il soggetto collaboratore, tuttavia si riportano, a conferma dell'interpretazione genuina del testo, le esplicite diciture presenti negli altri due documenti citati, le quali indicano in modo chiaro ed inequivocabile il locale Gruppo A.N.A. quale soggetto organizzatore ...”*.
2. In merito al rispetto dei requisiti di deroga dell'impersonalità e dell'indispensabilità: *“Si ravvisa, pertanto, come il Comune non solo abbia comunicato la presentazione del libro “in forma assolutamente impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni” (art. 9, co. 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28), tra le quali va annoverata a pieno titolo la promozione delle manifestazioni culturali, ma sia fondamentalmente estraneo alla sua organizzazione”*.
3. Sull'utilizzo del logo comunale, la ragione di tale apposizione risiederebbe in quanto previsto dall'apposito Regolamento comunale: *“Tale Regolamento, applicato con regolarità nel corso degli anni, prevede, per tutti gli eventi di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, il riconoscimento del patrocinio con contestuale utilizzo del simbolo del Comune (art. 18) in tutta la pubblicità ad essi collegata”*.
4. In merito allo svolgimento dell'evento nella fase dei saluti istituzionali: *“Il saluto istituzionale iniziale... è stato portato dall'assessore Rudi Macor che, certamente in buona fede, ha voluto giustificare l'impossibilità ad intervenire del presente*

Sindaco proprio per rimarcare la correttezza e il rispetto della normativa di cui si parla”.

5. Infine, la nota di controdeduzioni terminava con la comunicazione, da parte del Comune, di aver eliminato “...*la pubblicità del calendario di attività - poiché risultava previsto un laboratorio per bambini organizzato dall’Associazione che gestisce il locale Antiquarium -, che verrà ripresa dopo le elezioni in virtù degli eventi programmati anche successivamente”;*

PRESA VISIONE della documentazione fotografica, allegata alla segnalazione, consistente in una locandina sulla quale si legge “*Incontri con l’autore presentazione dei libri (...) La caduta del Monte Maggiore di Andrea Vazzaz sabato 17 settembre (...)*” affissa all’interno della bacheca comunale e il calendario degli eventi pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Povoletto, nonché l’ulteriore post, allegato agli atti istruttori dal Co.re.com. Friuli Venezia Giulia, “*Il Gruppo A.N.A. di Povoletto sezione di Cividale in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Povoletto presenta il libro La caduta del Monte Maggiore 26 – 28 ottobre 1917 (...) sabato 17 settembre (...)*” pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune stesso, nei quali tutti è riportato il logo del Comune;

VISTE le argomentazioni del Comitato per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia addotte a motivo della proposta di sanzione e in particolare:

- Relativamente al punto 1, nella concreta impossibilità di ricostruire con certezza quali siano state le fasi prodromiche all’organizzazione dell’evento, in ragione delle ristrette tempistiche istruttorie (procedimentali ed elettorali) che non consentono al Servizio ulteriori approfondimenti, e quindi se l’attribuzione del ruolo di organizzatore su una locandina da parte del Comune sia, come da questi sostenuto, frutto di un mero errore materiale, rimane il fatto che agli occhi dei cittadini/destinatari dell’attività di comunicazione istituzionale tale presunto errore materiale non si palesa, mentre il tenore letterale del testo non lascia spazio ad interpretazioni; del resto, su tale punto, è lo stesso Comune a riconoscere che “...*può, in effetti, ingenerare confusione nel lettore tra il soggetto organizzatore e il soggetto collaboratore*”. La presenza del logo comunale sulla locandina non può, in tal senso, che rafforzare l’impressione nei cittadini che si tratti di un evento organizzato dal Comune di Povoletto.
- Sul punto 2, centrale ai fini della presente valutazione e proposta, non si ravvede come tale attività possa ritenersi “indispensabile”, quando non risulta legata ad alcun adempimento obbligatorio né ad alcuna specifica ricorrenza e si sarebbe quindi potuta differire a dopo le elezioni, senza per questo inficiare il buon andamento amministrativo né l’efficacia dell’azione intrapresa. In merito al requisito dell’impersonalità, la presenza del logo comunale in tutte le locandine esaminate ne esclude l’osservanza.
- In merito al punto 3, rimandando parzialmente a quanto sopra detto relativamente al requisito dell’impersonalità, risulta evidente che una fonte regolamentare non

può derogare da quanto previsto da una fonte di legge; in tal senso, il regolamento comunale sulla concessione dei patrocini non può che sottostare, durante i periodi elettorali, a quanto disposto dall'art. 9, comma 1 della l. 28/00.

- Sulle motivazioni riportate al punto 4, premesso che in tale sede non è possibile stabilire, a fronte di versioni contrastanti o quanto meno “non coincidenti”, l'esatto svolgimento degli eventi, ci si limita ad osservare che anche i “saluti istituzionali” possono rappresentare una forma di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1, comma 4. della L. 150/00; la dichiarata circostanza che a svolgerli sia stato l'Assessore anziché il Sindaco (comunque anch'egli, in tale circostanza, menzionato), non modifica i termini della questione, in quanto entrambi i soggetti rappresentano l'istituzione comunale e quindi entrambi i soggetti sono tra i diretti destinatari della disposizione legislativa.
- Infine, sul punto 5., pur apprezzando la volontà del Comune di non rischiare altre possibili ed analoghe violazioni, attraverso la rimozione del “calendario di attività”, si evidenzia che nessuno dei restanti contenuti segnalati è stato rimosso, nello specifico la locandina in versione cartacea e quella in versione telematica, ritenendo il Comune assolutamente legittimo il comportamento adottato; in tal senso, quindi, non vi è stata alcuna forma di ravvedimento o di adeguamento spontaneo sui fatti contestati;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022 indetti in data 21 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro*

funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che la concessione dei patrocini con utilizzo del logo rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione a un'iniziativa ritenuta meritevole rispetto alle proprie finalità istituzionali e, in quanto tale, costituisce attività di comunicazione, assolvendo la funzione di rendere nota la volontà dell'Ente di approvare le finalità dell'iniziativa oggetto di patrocinio;

RILEVATO che le predette iniziative di comunicazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissata per il giorno 25 settembre 2022 indetti in data 21 luglio 2022;

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata attraverso il patrocinio dell'evento menzionato, nonché con l'affissione e diffusione, rispettivamente in forma cartacea e telematica, delle relative locandine come sopra descritte appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che le locandine recano il logo del Comune e, pertanto, sono direttamente attribuibili all'Amministrazione che lo rappresenta;

RITENUTO, pertanto, che la diffusione delle locandine relative all'evento patrocinato e il patrocinio stesso conferito dal Comune all'evento integrano la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di condividere la proposta di adottare un provvedimento sanzionatorio formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Povoletto (UD) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso il patrocinio dell'evento menzionato, nonché attraverso l'affissione e diffusione, rispettivamente in forma cartacea e telematica, delle relative locandine. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Povoletto (UD), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba